

COMUNE DI CHIUDUNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DAL LATO TECNICO ED IGIENICO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Allegato alla deliberazione
C.C. n. 31 del 27/09/1996

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI, PRINCIPI E DEFINIZIONI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, rifiuti speciali, rifiuti speciali assimilati agli urbani, rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti tossico-nocivi nell'ambito del territorio comunale.

Disciplina inoltre le modalità e le caratteristiche generali dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.

Esso viene adottato ai sensi dell'art. 218 del T.U.LL.SS. 1265/34 e dell'art. D.P.R. 915/1982 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della L. 441/87, L. 475/88, L. 45/89. D.M. 29.5.91, L. 146/94, L.R. 146/94, L.R. 21/93.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme dettate dal D.P.R. 13/2/1964 n° 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di riserve minerali e dallo sfruttamento di cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10/5/1976 n° 319 e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13/7/1966 n° 615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle leggi successive;
- f) agli esplosivi;
- g) ai rifiuti cimiteriali per i quali si fa rimando alla specifica normativa.

ART. 2 OGGETTO DEI SERVIZI.

1) Competono obbligatoriamente al Comune, in forma singola o associata, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e della depurazione degli affluenti derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi, direttamente o mediante le forme previste dall'art. 22 della legge 142/90, ferma restando l'iscrizione delle imprese all'apposito Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al D.M. 21.06.1991, n° 324.

2) Al servizio comunale di smaltimento rifiuti competono in regime di privativa le operazioni di:

- Raccolta e conferimento per lo smaltimento dei rifiuti urbani non ingombranti;
- Raccolta, stoccaggio provvisorio, conferimento per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani pericolosi;
- Spezzamento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulla riva dei corsi d'acqua.

3) Competono inoltre obbligatoriamente al Comune le attività concernenti la raccolta differenziata di varie frazioni dei rifiuti attraverso:

- L'attivazione di circuiti di raccolta autonoma per i materiali oggetto di potenziali recuperi o da segregare per tossicità
- L'installazione di punti ecologici sul territorio onde facilitare il conferimento differenziato da parte dell'utenza
- La definizione della frequenza di raccolta o di svuotamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata
- L'affidamento a determinate categorie di utenze di contenitori a tipologia particolare e per frazioni particolari di rifiuto.

4) sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 915/82 e dell'art. 39 comma 2 della Legge 146/94 il Comune può stipulare apposite convenzioni con i produttori per lo smaltimento dei rifiuti speciali, speciali non assimilati agli urbani, tossico-nocivi, utilizzando eventualmente la stessa ditta che gestisce il servizio pubblico, previo pagamento degli oneri conseguenti da parte dei convenzionati, determinati dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI DEI SERVIZI

Lo smaltimento dei rifiuti, articolato nelle varie fasi operative, costituisce attività di pubblico interesse da esercitarsi secondo criteri improntati all'osservanza dei seguenti principi:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere messe in atto tutte le possibili forme operative o di divulgazione dei criteri e della necessità di una raccolta differenziata dei rifiuti atta alla riduzione e al contenimento della produzione degli stessi;

- g) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti. A tale fine il cittadino-utente deve intendersi coinvolto nell'operazione osservando le particolari prescrizioni e divieti dettati dal presente regolamento e dalle leggi che regolano la materia.

ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuti si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, ovvero del quale il detentore abbia l'obbligo di disfarsi a norma della legislazione vigente.

Si deve con ciò intendere che in ogni caso i rifiuti sono "cose mobili", come precisato anche nella relazione introduttiva della Direttiva 75/442/CEE. Quindi il suolo, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo in modo transitorio, ed in genere tutto ciò che è incorporato al suolo non possono essere considerati rifiuti.

Agli effetti del presente regolamento i rifiuti sono classificati in:

1. RIFIUTI URBANI
2. RIFIUTI SPECIALI
3. RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI
4. RIFIUTI INDUSTRIALI

1. Sono considerati RIFIUTI URBANI:

- a) rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- b) rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, d'uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- c) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, strade ed aree private comunque soggetto ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

Tra i rifiuti urbani sono considerati RIFIUTI URBANI PERICOLOSI i seguenti rifiuti:

- Batterie e pile;
- Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", ai sensi del D.M. della Sanità 21.5.1981;
- Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- Lampade a scarica e tubi catodici;
- Siringhe giacenti su strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

2. Sono considerati *RIFIUTI SPECIALI*:

- a) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti d'attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che per quantità non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;
- b) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;

- c) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsoleti;
- d) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- e) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;
- f) i rifiuti cimiteriali.

Ai sensi dell'art. 38 della L. 22 febbraio 1994, n° 146 sono considerati SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI e come tali conferibili agli stessi impianti di trattamento finale, i rifiuti speciali di cui alle lettere a), c), d), e), a condizione che:

- abbiano composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nell'allegato 1 del presente regolamento;
 - il loro smaltimento non dia luogo ad emissioni od affluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento di rifiuti urbani;
 - non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi dalla vigente normativa in materia di etichettatura (legge 256/1974 e D.P.R. 927/1981) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - non superino la quantità annua di Kg. 5 al mq. Ovvero non venga superato il rapporto pari a 0,5 mc/mq riferito alla superficie specificatamente destinata alla produzione di detti rifiuti, ovvero non venga superata la quantità massima di Kg. 40 annui per dipendente addetto alle lavorazioni di produzione dei predetti rifiuti.
3. Sono considerati *RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI* tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalla sostanze elencate nell'allegato 2 al presente regolamento in quantità e/o in concentrazione tale da presentare pericolo per la salute e per l'ambiente.
Sono inoltre da considerare rifiuti tossici e nocivi quelli provenienti dalle attività di produzione o di servizi specificati nell'elenco dell'allegato 3 salvo che il soggetto obbligato non dimostri tramite dettagliate analisi che i suddetti rifiuti non contengono sostanze o concentrazioni tali da farli classificare tossici e nocivi.
4. Per *RIFIUTI INDUSTRIALI* si intendono i rifiuti speciali, i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti solidi urbani nonché i rifiuti tossici e nocivi derivanti da lavorazioni industriali.
Allo smaltimento dei *rifiuti speciali non assimilati agli urbani* la cui produzione annua supera le quantità sopra indicate, *dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici nocivi*, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi direttamente o mediante conferimento dei rifiuti al servizio pubblico previa stipula di apposita convenzione, nei modi e sotto l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del presente regolamento.

ART. 5 – DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore
- Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;

- Spezzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, m o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi;
- Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o impianto al luogo di trattamento/smaltimento;
- Trattamento: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento, l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato;
- Servizio di raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;
- Rifiuti urbani pericolosi quelli definiti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n° 915 e successive integrazioni;
- Frazione umida: i materiali putrescibili ad altro tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;
- Frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;
- Materie prime secondarie o seconde: le frazioni merceologiche direttamente riutilizzabili o suscettibili, eventualmente previo idoneo trattamento, m di riutilizzo che si dimostri economicamente conveniente, anche in relazione ai vantaggi ambientali diretti e indiretti;
- Biomasse vegetali: la frazione verde dei rifiuti urbani, ovvero quei rifiuti provenienti dagli sfalci e dalle potature del verde pubblico o privato;
- Rifiuti ingombranti: quelli così definiti dall'art. 2 comma 2 del D.P.R. 915/82;
- Frazioni recuperabili: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;
- Recupero: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia;
- Compostaggio: l'insieme delle operazioni che conducono alla trasformazione, per processi di aerobiosi o di anaerobiosi, i rifiuti organici;
- Piattaforma per la raccolta differenziata: area attrezzata e custodita, dotata di contenitori e container per la raccolta differenziata destinata ad ammassare, stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- Punto ecologico: presidio di raccolta di una o più frazioni recuperabili o pericolose per mezzo di contenitori collocati sul territorio comunale.

ART. 6 – OBBLIGHI PER LA/LE SOCIETA' APPALTATRICI

Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati nel presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le condizioni di lavoro poste a tutela dei lavoratori nei confronti del personale addetto ai servizi. L'Ente o la/le ditte concessionarie avranno cura di provvedere nei loro confronti all'assicurazione contro l'infortunio sul lavoro e alle forme di previdenza sociale prescritte dalle vigenti disposizioni.

Il personale addetto ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti dovrà essere preventivamente vaccinato contro il tetano ed altre malattie infettive diffuse secondo le indicazioni dei competenti uffici sanitari e dovranno essere sottoposti ai prescritti controlli sanitari periodici.

Il personale addetto al servizio di cui sopra avrà un'uniforme fornita dalla ditta appaltatrice, da indossare nelle sole ore di servizio. Tale divisa dovrà essere adeguata alle condizioni atmosferiche,

in numero sufficiente da consentire un ottimale ricambio e dovrà essere rinnovata periodicamente e/o in caso di usura anche accidentale.

Per ogni altro obbligo e dovere da parte delle società concessionarie si rinvia agli specifici capitolati speciali, nonché ai contratti disciplinati i servizi medesimi.

ART. 7 – TASSA PER IL SERVIZIO

Per i servizi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa disciplinata da apposito regolamento, adottati ai sensi dell'art. 270 del TUFL approvato con R.D. 14 settembre 1931, n° 1175 così come modificato dall'art. 21 del D.P.R. 915/82 e dal DLg. 15 novembre 1993, n° 507 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

ART. 8 – APPLICAZIONE

Le norme del presente capitolo si applicano a:

- a) *rifiuti urbani interni non ingombranti* provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio;
- b) *rifiuti urbani interni ingombranti* quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili, relativi ad attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili);
- c) *rifiuti speciali assimilati* agli urbani quali rifiuti così classificati ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento che possono essere smaltiti mediante il servizio comunale di raccolta e smaltimento o con le modalità previste per i rifiuti interni ingombranti o previa convenzione tra il produttore dei rifiuti e l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 2 – comma 4 – del presente regolamento, oppure a cura e spese del proprietario.

ART. 9 – CONSERVAZIONE E CONFERIMENTO

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli speciali assimilati agli urbani devono, a cura del produttore, essere conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Il conferimento dei rifiuti urbani interni è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente mediante contenitori e negli orari stabiliti dall'Autorità Comunale.

Ove si attui la raccolta mediante cassonetti o bidoni stradali, le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all'interno delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori, senza alcuna dispersione conferiti tempestivamente ai mezzi di raccolta. Gli utenti devono assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchi del cassonetto rimanga chiuso.

E' fatto divieto di depositare i rifiuti all'esterno degli appositi raccoglitori stradali.

Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume.

Ove non siano adottati sistemi di *raccolta mediante cassonetti o bidoni stradali*, i fabbricati devono disporre di un deposito, atto a contenere i recipienti delle immondizie. Tali depositi possono essere costituiti da appositi locali immondezzaio e da cassoni raccoglitori ed avere le caratteristiche di ui all'allegato 4.

In tali depositi i rifiuti devono essere preventivamente raccolti in sacchetti, scatole o altri contenitori di regola di carta o cartone, per impedirne la dispersione. I depositi o i cassoni raccoglitori privati devono essere dimensionati per poter contenere almeno i rifiuti di 4 giorni, calcolati in base al numero massimo di utenti previsto nell'edificio per litri 1,5 abitante /giorno come indice minimo. Le canne di caduta sono di regola vietate: ove già esistono possono essere mantenute purchè rispettino le condizioni e le caratteristiche indicate nell'allegato 5.

Se il conferimento è effettuato *mediante sacchi*, essi devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere in materiale plastico (polietilene) di dimensioni U.N.I.;
- b) essere di capacità tali da consentire il contenimento dei rifiuti prodotti in quattro giorni;
- c) essere chiusi in modo da evitare la dispersione di rifiuti;
- d) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti dovranno adeguatamente proteggere gli oggetti taglienti o acuminati prima del loro inserimento nei cassetti;
- e) il sacchetto inoltre non deve superare all'atto del conferimento un peso di 25 Kg.

Se il conferimento avviene mediante cassonetti, essi devono essere conformi alle seguenti prescrizioni e devono essere:

- a) di materiale metallico o plastico (polietilene ad alta densità), resistente all'uso;
- b) con superfici lisce e raccordi interni arrotondati per facilitarne la pulizia;
- c) facilmente accessibili a tutti gli utenti con particolare riguardo ai disabili;
- d) dotati di dispositivi di apertura e d'areazione tali da assicurare un'efficace difesa antimurine e antinsetti consentendone altresì agevoli interventi di pulizia, lavaggio e disinfezione;
- e) ubicati su aree preferibilmente coperte e dotate di platea impermeabile asservita da opportuni sistemi di lavaggio e distanti dalle abitazioni;
- f) dotati di sistema di caricamento automatico e, se mobili, d'idoneo impianto frenante;
- g) muniti di segnalazione catarifrangente in caso di loro ubicazione, anche saltuaria, su sedi stradali adibite a normale traffico.

Nei cassonetti potranno essere stoccati esclusivamente rifiuti domestici e gli eventuali rifiuti assimilabili confezionati in sacchi a perdere.

I titolari di attività nelle quali si producano o che comunque si formino considerevoli quantità di rifiuti suscettibili di rapida putrescibilità sono tenuti alla conservazione temporanea, e al conferimento dei rifiuti prodotti mediante cassonetto.

Il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio Igiene Ambientale dell'USL, si riserva di giudicare la conformità ai requisiti, esposti nel presente Regolamento, degli eventuali dispositivi e/o soluzioni tecniche diverse proposte, ed ha la facoltà di chiedere, a chi propone tali soluzioni, la documentazione tecnica ed i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere favorevole.

Il prelievo dei contenitori avviene sul marciapiede e a bordo strada e gli stessi devono essere esposti soltanto nell'ora prima dell'inizio del passaggio dei mezzi di raccolta del servizio pubblico evitando dispersioni di materiali, pericoli per la salute pubblica e pregiudizi al decoro ambientale.

Per le modalità di conservazione e conferimento dei rifiuti oggetto dei servizi di raccolta differenziata per frazione, si rinvia ad un successivo articolato.

ART. 10 – RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento deve avvenire presso la piattaforma per la raccolta differenziata, ovvero qualora venisse attivato apposito servizio, nei giorni concordati previo appuntamento telefonico con i gestori del servizio stesso.

ART. 11 – DIVIETO DI CONFERIMENTO CON I RIFIUTI URBANI

E' vietato conferire insieme ai rifiuti solidi urbani:

- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.) o che rientrino comunque fra quelli di cui al punto 2 a) dell'art. 4;
- sostanze liquide;
- materiali in combustione o infiammabili;
- materiali metallici e non, che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto ed agli operatori;
- i rifiuti oggetto di raccolta differenziata di cui all'art. che segue.

ART. 12 – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato dall'Amministrazione Comunale tramite impresa appaltatrice su tutto il territorio comunale.

In tale ambito viene applicata la relativa tassa disciplinata da apposito regolamento di cui al precedente art. 7.

L'utenza del servizio è obbligatoria e non è ammessa eccezione alcuna, salvo eventuali campagne di raccolta di materiali di recupero organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti, Istituzioni, Associazioni e/o privati previamente autorizzati dal Sindaco con specifici atti in cui saranno stabilite modalità e cautele da adottarsi.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Fino a nuova disposizione si stabilisce che il servizio di raccolta venga effettuato con frequenza bisettimanale a far corso dalla data di attivazione dei nuovi servizi le due raccolte saranno dedicate una alla componente "umida" dei rifiuti (scarti di cucina) l'altra alle frazioni non recuperabili per le quali non sussistano obblighi di conferimento differenziato.

Durante il periodo estivo potrà essere prevista l'attivazione di un servizio aggiuntivo di raccolta per la frazione "umida" dei rifiuti.

Per i dettagli delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata della frazione umida si veda l'articolato seguente.

Nel caso di festività infrasettimanale la raccolta potrà essere differita al giorno successivo. Nel caso di due festività consecutive il servizio potrà essere differito solo per una delle due giornate festive.

La raccolta ha inizio alle ore 6,00.

ART. 13 – TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente da ditte autorizzate, iscritte nell'apposito albo nazionale, con idonei automezzi autorizzati, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'art. 3 del presente Regolamento.

Il servizio va effettuato secondo modalità e con l'impiego di mezzi tecnici atti ad impedire la dispersione di rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste o liquami. I mezzi utilizzati nel trasporto vanno sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche, oltre che ad essere in perfetto stato di manutenzione.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono inoltre ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del Servizio Pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

La sosta dei veicoli destinati al trasporto dei rifiuti solidi urbani deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta, di riempimento e trasbordo.

L'area interessata alla sosta per il trasbordo deve essere il più lontano possibile da abitazioni e al termine delle operazioni deve essere ripulita da eventuali fuoriuscite di materiale o liquame.

ART. 14 – TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente capitolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle specifiche norme legislative vigenti e deve essere effettuato previo accordo dell'Amministrazione Comunale.

Come trattamento viene definito ogni processo tecnologico di modificazione del rifiuto prima del conferimento finale o del recupero o del riuso, ad esclusione della compattazione effettuata direttamente sui mezzi di raccolta.

Lo smaltimento finale dei rifiuti avviene mediante conferimento agli impianti di pertinenza del bacino individuati, in obbligo delle disposizioni regionali e/o provinciali, in attuazione a quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 915/82 e della L.R. 21/93.

NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

ART. 15 – FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- contenere la produzione dei rifiuti da smaltire tal quali, riducendo così il fabbisogno di siti da destinare a discarica o di impianti di termodistruzione.
- Separare i flussi dei rifiuti al fine di favorirne il riutilizzo, recupero, riciclo delle singole frazioni, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- Migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- Migliorare la qualità e ridurre la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- Favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 16 – INDIRIZZI GENERALI

L'attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e realizzata tenendo conto:

- Delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- Delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- Del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- Del sistema di conferimento e raccolta;
- Dei sistemi di recupero;
- Dei sistemi di smaltimento finale;
- Della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- Delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- Della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- Della individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere in modo differenziato.

ART. 17 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

L'organizzazione della raccolta differenziata deve tendere ad assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta:

- L'attivazione dei circuiti di raccolta differenziata relativa ai contenitori ed imballaggi in vetro, metallo, plastica, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con i consorzi nazionali obbligatori, nonché relativa a tutte le frazioni che, con riferimento alle condizioni di mercato, sono suscettibili di recupero (art. 9 quater, comma 2 Legge 475/88);
- La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica;
- Una efficace separazione della frazione umida composta dai rifiuti di provenienza alimentare e dagli scarti di prodotti vegetali o animali e finalizzata alla valorizzazione attraverso la selezione per il recupero di materie prime e/o energia;

I servizi sono organizzati e gestiti così da mirare alla differenziazione/segregazione dei seguenti flussi di rifiuti:

- a) rifiuti pericolosi quali:
 - 1. batterie e pile;
 - 2. prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F” (L. 29.5.1974 n° 256, DPR 24.11.1981 n° 927, DPR 20.2.1988 n° 141, DMS 17.12.1977, DMS 21.5.1981, DMS 7.10.1984, DMS 3.12.1985, DMS 25.6.1987);
 - 3. prodotti farmaceutici inutilizzati scaduti o avariati;
 - 4. lampade a scarica e tubi catodici;
 - 5. siringhe giacenti su strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;
 - 6. cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
 - 7. altri flussi particolari di rifiuti suscettibili di specifici trattamenti o smaltimenti secondo i disposti normativi regionali e/o statali.

- b) rifiuti liquidi quali oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cotture degli alimenti.

- c) rifiuti organici comportabili quali:
 - 1. rifiuti di provenienza alimentare collettiva, domestica o mercatale;
 - 2. rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, materiali ligneo – cellullosici naturali e gli scarti della lavorazione del legno;

- d) rifiuti solidi quali:
 - 1. rifiuti ingombranti;
 - 2. materiali in vetro;
 - 3. contenitori in plastica;
 - 4. metalli ferrosi e non;
 - 5. carta e cartone.

ART. 18 – CRITERI GESTIONALI

Il Comune, nell’esercizio della potestà regolamentare ad esso spettante, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1982 n° 915 organizza i servizi di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti urbani, attenendosi ai criteri generali fissati con il presente regolamento e con decreto del Ministero dell’Ambiente 29 maggio 1991.

I servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al presente Regolamento possono essere gestiti dal Comune nelle forme di cui all’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n° 142, direttamente o tramite aziende speciali, istituzioni o società per azioni a prevalente capitale pubblico, ovvero mediante concessione ad Enti od imprese specializzate, autorizzate quando richiesto dalla legislazione vigente ai sensi dell’art. 6 lettera d) del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915.

Nel caso in cui il Comune decida di affidare in concessione il servizio di raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti urbani ad imprese specializzate, il rapporto di concessione dovrà essere regolato mediante apposita convenzione in cui verranno stabilite le modalità di gestione, tenuto conto delle indicazioni del presente Regolamento.

In attuazione delle finalità di cui al citato art. 3 della legge 9 novembre 1988, n° 475 il Comune trasmetterà al Settore Ecologia dell'Amministrazione Provinciale ogni altro dato o informazione utile sul funzionamento del servizio.

Le informazioni ed i dati sul servizio di raccolta differenziata dovranno essere, per quanto possibile, organizzati e suddivisi per zone del territorio comunale, al fine di permettere l'applicazione degli incentivi di cui all'art. 73 del presente Regolamento.

Le associazioni di volontariato possono concorrere alla promozione, alla sensibilizzazione e all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo.

ART. 19 – STRUTTURE DEDICATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Al fine di ottimizzare le rese quantitative e garantire la migliore qualità dei materiali recuperati, vengono collocati sul territorio comunale contenitori dedicati alla raccolta differenziata delle frazioni recuperabili o delle frazioni segregabili per pericolosità.

Dal momento della sua attivazione i cittadini potranno altresì conferire i materiali oggetto delle raccolte differenziate alla piattaforma realizzata sul territorio comunale.

ART. 20 – LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI

La localizzazione dei contenitori per alcuni tipi di conferimento è preferenzialmente in prossimità di centri di vendita o consumo del contenitore pieno (es. bar, centri sportivi o plessi scolastici per le lattine o le bottiglie in plastica e vetro,..) o del prodotto non scaduto o esaurito (farmacie, rivenditori di pile ed apparecchi elettronici,..).

La localizzazione dovrà rispettare le caratteristiche estetiche dell'ambiente circostante, minimizzando l'impatto visivo, ma nel contempo il contenitore dovrà evidentemente essere visibile.

Su ciascun contenitore, si indicherà quali rifiuti possono essere conferiti al fine di minimizzare l'introduzione di prodotti impropri che potrebbero vanificare i risultati della raccolta differenziata.

La localizzazione dei siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti e al posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dal (Sindaco) su proposta dell'Ufficio Comunale competente.

Nell'allegato 6 è riportata la localizzazione indicativa dei contenitori dedicati alla raccolta delle varie frazioni.

L'Amministrazione Comunale si fa carico di comunicare alla cittadinanza la localizzazione dei contenitori, le modalità di accesso alla piattaforma per la raccolta differenziata, nonché tutte le iniziative che verranno messe in atto per le raccolte differenziate.

Sono previsti, ove possibile, punti di raccolta (punti ecologici) in cui è effettuabile un conferimento contemporaneo di ogni frazione merceologica oggetto di raccolta differenziata.

La localizzazione dei siti di cui al comma precedente tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte dell'ente gestore.

ART. 21 – TIPOLOGIA DEI CONTENITORI

Il numero e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinate in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata.

Il colore suddetto, per quanto possibile, verrà rispettato anche per i container della piattaforma per la raccolta differenziata.

ART. 22 – FREQUENZA DELLA RACCOLTA

La frequenza della raccolta differenziata viene stabilita dall'ente gestore del servizio previo accordo con l'Ufficio Comunale competente.

In particolare la raccolta avviene secondo frequenze da determinarsi in relazione alla frazione da raccogliere ed agli obiettivi prefissati di intercettazione delle diverse frazioni dei rifiuti.

ART. 23 – FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO DEI CONTENITORI

Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergente e periodiche disinfestazioni, effettuato con frequenze da definirsi con riferimento alla quantità e qualità del rifiuto conferito.

ART. 24 – CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO – PROGRAMMI ANNUALI

L'Amministrazione Comunale predispone entro il 31 Ottobre di ogni anno i programmi per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani.

Con l'approvazione del presente regolamento e l'attivazione dei rispettivi servizi di raccolta differenziata, tali servizi diventano obbligatori e vincolati per l'utenza.

In particolare i produttori, a far tempo dalla emanazione del presente regolamento per le raccolte già attivate e delle delibere istitutive o delle apposite ordinanze del Sindaco per le raccolte successivamente avviate, devono procedere a conferire separatamente nelle modalità indicate i materiali in modo separato.

E' quindi fatto divieto di conferire materiali, di cui si effettua la raccolta separata, nei normali raccoglitori per i rifiuti, o comunque smaltire gli stessi tramite il normale circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

E' inoltre assolutamente vietato conferire materiali contaminati e tali da danneggiare il materiale eventualmente già stoccato nell'area di raccolta o negli appositi contenitori.

Il divieto di conferimento con i rifiuti solidi urbani dei materiali recuperabili e pertanto l'obbligo al conferimento differenziato è in applicazione del disposto di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. 21/93.

ART. 25 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

E' istituito il servizio di raccolta differenziata del vetro dai rifiuti mediante contenitori stradali (campane).

Detto servizio attualmente prevede il conferimento del vetro da parte dei cittadini in contenitori stradali ubicati sul territorio urbanizzato.

Tali contenitori devono essere di colore verde di capacità pari a 2-3 mc.

E' inoltre possibile, per grandi utenze quali mense, ristoranti, bar, ecc. ottenere un servizio a domicilio, previa formale richiesta scritta formulata al Sindaco che verrà successivamente vagliata dai competenti uffici comunali.

Tale servizio prevede l'attribuzione di una apposito contenitore di proprietà comunale, nel quale l'utente potrà conferire il vetro prodotto e consegnarlo al raccoglitore incaricato nelle modalità e nei tempi comunicati all'atto della consegna del contenitore stesso.

Potrà essere attivato la raccolta a domicilio secondo modalità e secondo le seguenti prestazioni:

- il vetro dovrà essere sufficientemente pulito, non dovrà contenere liquidi di alcun genere;
- è fatto divieto di conferimenti di materiali ceramici, quali piatti, tazzine e simili;
- è vietato introdurre rifiuti nel contenitore;
- è vietato il deposito all'esterno del contenitore sia di rifiuti sia di materiale vetroso in genere.

Ad integrazione del servizio a contenitori è previsto il conferimento di vetro (anche in forme diverse dai contenitori) presso la piattaforma per la raccolta differenziata.

ART. 26 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONI

Il conferimento e la raccolta differenziata delle frazioni cellulosiche dei rifiuti (carta e cartoni), di provenienza domestica e non, può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

1. conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
2. conferimento presso la piattaforma per la raccolta differenziata;
3. raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dall'Amministrazione Comunale.

L'attivazione del servizio e la definizione delle modalità organizzative sono demandate ad un altro specifico atto dell'Amministrazione Comunale.

In caso di raccolta presso il domicilio dell'utente il servizio può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso del Comune, ad Enti ed organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.

ART. 27 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PLASTICI

Al fine di dare applicazione alle previsioni di cui al punto 0.2 lettera f della delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/84 e di dare attuazione dell'art. 9-quater della L. 475/88, l'Amministrazione Comunale può adottare i provvedimenti idonei a far sì che venga gradualmente ridotta la quantità di plastica smaltita come rifiuto solido urbano, vietando eventualmente tale forma di smaltimento e riducendo l'uso di materiali plastici come contenitori o imballaggi di prodotti, di merci e liquidi alimentari.

Il conferimento e la raccolta differenziata dei contenitori in plastica per liquidi di provenienza domestica e non, può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

1. conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
2. conferimento presso la piattaforma per la raccolta differenziata;
3. raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dall'Amministrazione Comunale.

L'attivazione del servizio e la definizione delle modalità organizzative sono demandate ad uno specifico atto dell'Amministrazione Comunale.

L'attivazione delle diverse azioni di raccolta della plastica è subordinata allo sviluppo delle strategie di recupero/smaltimento che si attueranno a livello provinciale.

Di tali nuovi servizi l'Amministrazione Comunale darà opportuna comunicazione agli utenti.

ART. 28 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI CONTENITORI METALLICI

La raccolta differenziata di contenitori metallici per liquidi potrà avvenire in abbinamento alla raccolta del vetro impiegando gli stessi contenitori.

Di tale nuova modalità di raccolta l'Amministrazione Comunale darà opportuna comunicazione agli utenti.

ART. 29 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI SCARTI VEGETALI DA SFALCIO E POTATURA DEL VERDE

L'Amministrazione Comunale promuove il trattamento, a cura dei produttori, dei rifiuti originati dalle attività di manutenzione del verde privato.

Tali rifiuti dovranno essere preferibilmente trattenuti dalle utenze produttrici al fine della loro trasformazione in compost mediante trattamento in cumulo aerato o in composte previo triturazione.

Tale attività di promozione si esplica attraverso la possibilità di riduzione della tassa a fronte della dimostrazione del trattamento in proprio del rifiuto a cura dell'utente secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento per l'applicazione della tassa.

In alternativa i rifiuti verdi da potature e sfalci dovranno essere conferiti alla piattaforma per la raccolta differenziata a cura degli utenti produttori.

E' fatto divieto smaltire tali materiali attraverso la combustione.

ART. 30 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti vegetali o animali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.

L'attivazione del servizio di cui al comma precedente è subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire le quantità raccolte separatamente in appositi impianti di trattamento.

Le modalità organizzative del servizio, che rende obbligatorio il conferimento differenziato, verranno specificate da apposito atto sindacale di cui si darà opportuna comunicazione ai cittadini.

E' prevista la raccolta con frequenza settimanale ad eccezione del periodo estivo in cui la raccolta potrà assumere frequenza bisettimanale e/o per utenze e altri periodi particolari per le quali si valuterà l'esigenza e la possibilità di effettuare e regolamentari servizi aggiuntivi.

I rifiuti appartenenti alla frazione umida devono essere conferiti a cura del produttore in appositi cassonetti o contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale.

Nei contenitori possono essere gettati i seguenti rifiuti:

- scarti e avanzi di cucina (sia cucinati che crudi);
- tovagliolini o fazzoletti di carta;
- pezzi di carta bagnata o unti, tipo carta assorbente da cucina;
- filtri usati di the, camomilla, fondi di caffè;
- gusci di uova;
- bucce di frutta, noccioli, gusci;
- carni, ossa e lische;
- frutta e verdure avariate,
- fiori, foglie, erba e scarti di giardino;
- tessuti in fibra naturale;
- segatura, paglia;
- cenere.

Al fine di diminuire la quantità di rifiuti da avviare a smaltimento intercettando a monte le frazioni recuperabili deve essere incentivato l'autosmaltimento della frazione organica dei rifiuti prodotti in ambito domestico (attraverso processo di compostaggio in cumulo aerato o in appositi composter).

Per tale motivo ai cittadini residenti in abitazioni mono/bifamiliari, o comunque dotate di aree verdi, potranno essere cedute in comodato attrezzature per la trasformazione della frazione organica dei rifiuti in compost.

ART. 31 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI

Il conferimento dei rifiuti ingombranti di cui al presente regolamento non avverrà mediante i normali sistemi di raccolta; tali materiali non possono pertanto essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale al momento del previsto passaggio dei mezzi di raccolta dei rifiuti urbani.

Devono essere attivate forme idonee di raccolta finalizzate al recupero o smaltimento in condizioni di sicurezza.

Il conferimento e l'asportazione di detti rifiuti avranno luogo gratuitamente mediante appositi container collocati presso la piattaforma per la raccolta differenziata;

E' vietato il conferimento di rifiuti ingombranti negli appositi container della piattaforma da parte dei non residenti nel Comune;

Potrà altresì essere attivato un servizio di raccolta domiciliare porta a porta dei rifiuti ingombranti (effettuato dietro prenotazione da parte dell'utenza); in questo caso i rifiuti ingombranti dovranno essere collocati dall'utente a livello stradale onde facilitare l'asportazione con appositi mezzi da parte degli addetti.

E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito, salvo da parte degli operatori che gestiscono il servizio.

ART. 32 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE E BATTERIE

Sul territorio comunale è istituito il servizio di raccolta delle pile e delle batterie in attuazione dell'art. 3 della L. 441/87.

Detto servizio viene espletato mediante contenitori stradali dedicati.

L'utenza del servizio deve consegnare i residui in parola in modo sciolto, senza introdurre nel contenitore né rifiuti in genere né buste o confezioni varie, utilizzate per il trasporto.

E' assolutamente vietato depositare materiale all'esterno del contenitore cosiccome è vietato conferire batterie o accumulatori per autotrazione o simili.

Il materiale raccolto viene inviato all'inertizzazione per un corretto smaltimento e parzialmente al recupero.

ART. 33 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI FARMACI SCADUTI, INUTILIZZATI E/O AVARIATI.

Sul territorio comunale è istituito il servizio di raccolta differenziata dei farmaci scaduti, inutilizzati e/od avariati in attuazione dell'art. 3 della L. 441/87.

Il suddetto servizio viene espletato mediante posizionamento di appositi contenitori stradali. L'utenza del servizio deve conferire i suddetti rifiuti esclusivamente negli appositi contenitori.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti in genere, nonché depositare all'esterno del contenitore qualsiasi materiale.

Il materiale raccolto viene inviato unicamente alla termodistruzione.

ART. 34 – RACCOLTA CONTENITORI E PRODOTTO ETICHETTATI CON SIMBOLI “T” E “F”.

In considerazione delle particolari condizioni tecnico organizzative di svolgimento del servizio di raccolta differenziata, al momento è prevista la sola possibilità di conferimento alla piattaforma per la raccolta differenziata.

ART. 35 – RACCOLTA SIRINGHE.

Per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi rappresentati dalle siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico sarà attivato un apposito servizio che interviene a richiesta degli Uffici Comunali.

Il personale addetto alla ordinaria raccolta dei rifiuti urbani segnala all'Ufficio la presenza di materiale potenzialmente pericoloso per l'incolumità dei cittadini.

Il personale addetto al servizio di raccolta differenziata delle siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private, comunque soggette ad uso pubblico, debitamente informato sulle precauzioni da adottare, deve essere attrezzato con strumenti idonei ad evitare rischi di contagio ed infezione.

ART. 36 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI OLII E DEI GRASSI VEGETALI ED ANIMALI RESIDUI DA COTTURE.

Per i produttori “professionali” (ristorazione collettiva) di olii e grassi vegetali ed animali residui da cottura che producano dalle loro attività tali rifiuti in misura superiore a 30 l/anno è fatto obbligo di conferimento differenziato.

A tal proposito potrà essere istituito sul territorio comunale un servizio di raccolta che potrà prevedere il ritiro a domicilio presso le utenze previo consegna di apposito contenitore dotato di chiusura ermetica e a tenuta stagna del volume di 25 o 50 lt. con una frequenza di svuotamento indicativamente mensile; in alternativa per tali utenze come per le utenze familiari si potrà prevedere il conferimento presso la piattaforma per la raccolta differenziata.

Il materiale raccolto verrà inviato al recupero industriale.

Detto materiale, al fine di facilitarne il recupero, deve essere privo di materiale grossolano in sospensione e non deve essere assolutamente unito a olii o grassi minerali.

Ulteriori specifiche riguardo all'organizzazione del servizio verranno fornite all'atto della sua attivazione.

ART. 37 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI OLII MINERALI.

L'olio minerale esausto derivante dalle attività manutentive effettuate dai cittadini dovrà essere conferito ad apposito punto di raccolta predisposto dall'Amministrazione Comunale presso la piattaforma per la raccolta differenziata.

Il servizio, riservato alle utenze non “professionali”, sarà disciplinato dalle specifiche tecniche che saranno fornite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 38 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI BATTERIE ED ACCUMULATORI DA AUTOTRAZIONE.

Le batterie e gli accumulatori derivanti dalle attività manutentive effettuate dai cittadini dovranno essere conferite ad apposito punto di raccolta predisposto dall'Amministrazione Comunale presso la piattaforma per la raccolta differenziata.

Il servizio, riservato alle utenze non “professionali”, sarà disciplinato dalle specifiche tecniche che saranno fornite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 39 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRE FRAZIONI.

Una volta strutturata l'area attrezzata per il conferimento dei materiali potranno essere attivati, a fronte delle garanzie circa la fattibilità tecnica e le reali possibilità di trattamento in idonei impianti, altre specifiche raccolte anche in ottemperanza ai disposti di cui alla L.R. 21/93 ed ai servizi che verranno attivati a livello sovracomunale.

Le diverse raccolte saranno istituite con apposita Ordinanza Sindacale che ne disciplinerà le modalità di conferimento.

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

ART. 40 – CRITERI COSTRUTTIVI.

Nel territorio comunale è attiva una piattaforma per il conferimento differenziato delle frazioni recuperabili e/o pericolose dei rifiuti.

Tale struttura è dotata di:

- a) recinzione perimetrale;
- b) impermeabilizzazione delle superfici;
- c) sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e dei servizi, nonché delle eventuali acque di percolazione o di lavaggio;
- d) sistemi idonei di illuminazione, sicurezza, accessibilità al pubblico.

ART. 41 – FINALITA’.

La piattaforma per la raccolta differenziata deve servire come:

1. punto di riferimento per i Consorzi Obbligatori per il ritiro di:

- materie plastiche da consumo domestico
- oli minerali esausti
- accumulatori al piombo
- lattine in alluminio;

2. conferimento e stoccaggio dei materiali recuperabili e/o pericolosi conferiti direttamente dai cittadini;

3. conferimento e stoccaggio dei rifiuti recuperabili quali:

- cartone
- polietilene in foglio
- vetro
- fusti in vetro
- fusti in materiale plastico
- polistirolo espanso
- legno;

4. conferimento e stoccaggio dei rifiuti solidi assimilabili non recuperabili;

5. conferimento e stoccaggio di una parte dei minerali raccolti con le campane ed i contenitori stradali quali:

- carta
- materie plastiche
- pile a secco
- farmaci scaduti;

6. conferimento e stoccaggio di materiali quali:

- risulterà vegetali provenienti da utenze private;
- materiali inerti conferiti da privati;
- materiali provenienti dal risanamento di scarichi abusivi (rifiuti inerti, solidi urbani).

ART. 42 – ACCESSO.

L'accesso alla piattaforma è garantito ai cittadini residenti in Comune siano essi produttori di rifiuti generati dalle ordinarie attività "domestiche" che dalle attività "professionali" (commercio, servizi, artigianato e industria) per il conferimento dei materiali ammissibili purché in regola con il dettato del presente regolamento.

Alle utenze commerciali, artigianali, industriali o del terziario autorizzate al conferimento in piattaforma verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento e ciascuna operazione dovrà essere annotata su apposite schede.

ART. 43 – ORARI DI APERTURA.

Al fine di garantire il migliore servizio all'utenza la piattaforma per la raccolta differenziata sarà aperta al pubblico ore la settimana.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale pubblicizzare gli orari in cui la struttura sarà aperta al pubblico.

ART. 44 – SORVEGLIANZA.

Durante l'apertura al pubblico la piattaforma sarà sorvegliata dal personale addetto alla sua conduzione.

Il personale preposto avrà i seguenti compiti:

- apertura e chiusura del centro;
- sensibilizzazione degli utenti e indicazioni circa la collocazione dei materiali;
- aiuto agli utenti nello scarico e separazione del materiale;
- eventuale ultima cernita del materiale;
- accertamento mediante controllo di un documento di identità della residenza degli utenti;
- accertamento del possesso dell'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione Comunale per le utenze artigianali e commerciali;
- tenuta dei registri dei rifiuti e della contabilità dei conferimenti;
- eventuali altre operazioni conseguenti alla dotazione di impianti di primo trattamento meccanico (es. presse).

ART. 45 – MATERIALI CONFERIBILI

Il centro sarà dotato di idonea segnaletica ed i contenitori saranno dotati di cartelli indicanti i materiali contenuti.

Dovranno comunque essere garantiti contenitori differenziati per i seguenti materiali:

- carta e cartoni;

- stracci e similari;
- vetro;
- lattine in alluminio;
- materiali ferrosi;
- materiali plastici;
- materiale di risulta della manutenzione del verde;
- olio usato di autoveicoli (non proveniente da attività commerciali o artigianali);
- olii e grassi vegetali;
- rifiuti ingombranti;
- frigoriferi o frigocongelatori e simili;
- componenti elettronici provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;
- polistirolo espanso ed altri materiali espansi provenienti da utenze collettive, da attività produttive, commerciali e servizi;
- inerti;
- batterie e pile;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”;
- prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- lampade a scarica e tubi catodici;
- siringhe giacenti su strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua;
- cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.

Tutti i materiali conferiti dovranno essere esenti da contaminanti che possono classificare i rifiuti come speciali o Tossico Nocivi secondo il disposto della normativa e dell’art. 4 del presente regolamento.

CAPITOLO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.

ART. 46 – DEFINIZIONE.

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, dei fontanili e dei canali.

ART. 47 – RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO.

I servizi di raccolta, spezzamento e trattamento dei rifiuti vengono effettuati entro il perimetro definito nell'allegato 7.

In aggiunta al servizio ordinariamente svolto per piazze e strade pubbliche o private soggette ad uso pubblico, il servizio può anche essere espletato su tutte le altre strade private e sulle aree pubbliche e private recintate a richiesta degli interessati, previo pagamento sulla base di tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti delle aree private e pubbliche in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari o dei privati.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua non accessibili ai mezzi meccanici, è a carico dei proprietari e degli enti competenti.

I rifiuti urbani esterni depositati sulle aree pubbliche recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere vengono spazzati e raccolti dal servizio pubblico senza addebito se organizzate dall'Amministrazione Comunale direttamente o indirettamente.

In tutti gli altri casi gli interventi di spezzamento e smaltimento avverranno a pagamento.

Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spezzamento può essere revisionato dall'Amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno a valere per l'anno successivo.

ART. 48 – FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO.

La frequenza e le modalità dei servizi di spezzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alle necessità dell'utenza ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Il servizio dovrà essere effettuato con idonei mezzi e personale e la pulizia eseguita accuratamente in modo da asportare completamente le immondizie di qualsiasi genere, compresi i detriti, i calcinacci e il fogliame.

ART. 49 – CONTENITORI – CESTINI PORTA RIFIUTI.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale provvede al posizionamento e alla conseguente pulizia di appositi contenitori portarifiuti (cestini) da posizionarsi in corrispondenza di dette aree.

E' fatto divieto conferire i rifiuti che si producono all'interno di fabbricati o di aree di pertinenza privata, in tali contenitori portarifiuti.

ART. 50 – PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI.

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarico abbandonati anche da terzi.

A tale scopo essi devono provvederli dei necessari accorgimenti idonei ad evitare l'inquinamento dei terreni ed il loro impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e si verificasse un accumulo di rifiuti, tale da ipotizzare la compromissione delle condizioni igienico – sanitarie dei siti, il Sindaco ordinerà ai soggetti interessati di provvedere a rimuovere i rifiuti a proprie spese, assicurandone il regolare smaltimento e di bonificare l'area entro un certo termine di tempo.

Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco disporrà in danno dei soggetti interessati, affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia a loro spese, oltre ad attivare eventuali procedimenti penali.

In caso di ripetuti episodi di abusivismo il Sindaco potrà prescrivere altresì che dette aree vengano idoneamente attrezzate al fine di evitare il ripetersi di detti episodi con oneri a carico del proprietario e con esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza.

ART. 51 – PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio pubblico.

Al pari delle attività del commercio in sede fissa, la raccolta dei materiali dovrà avvenire, per quanto possibile, secondo i principi della raccolta differenziata, ponendo in particolar modo attenzione al recupero dei materiali cellulosici, plastici e, dall'attivazione dei servizi di raccolta della frazione umida, ai rifiuti organici provenienti dai banchi di vendita di frutta e verdura.

Apposito servizio potrà provvedere all'asportazione dei materiali recuperabili.

ART. 52 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ECC.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spezzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni ponendo pertanto attenzione al recupero dei materiali valorizzabili.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti: i rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 53 – IGIENE DEI PASSAGGI E DEGLI SPAZI PRIVATI.

I vicoli ed i passaggi privati devono avere pavimentazione in materiale solido ed essere costruiti in modo da permettere il regolare deflusso delle acque.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata, ma di uso comune, dovranno essere costituiti in modo da permettere una facile manutenzione, essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare l'areazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata e di uso comune, sono tenuti in solido i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto all'uso.

ART. 54 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di Regolamento.

ART. 55 – ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI.

L'Amministrazione provvede nelle forme previste dall'art. 22 della Legge 142/90 ad affidare il servizio di spurgo e pulizia dei pozzetti e caditoie stradali a ditta autorizzata che provvede a mantenere sgombri e puliti i suddetti manufatti di raccolta delle acque meteoriche al fine di assicurare il regolare deflusso.

Il servizio pubblico di pulizia e spurgo riguarda unicamente i pozzetti e caditoie in fregio e a servizio delle strade e aree pubbliche o ad uso pubblico mentre per i manufatti di proprietà ed uso esclusivo privato gli interventi di pulizia e spurgo spettano al proprietario.

Lo smaltimento del materiale di risulta derivante da tali operazioni avverrà secondo le modalità previste dalla disciplina in vigore.

E' fatto divieto a chiunque introdurre rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, ivi compresi quelli derivanti dallo spaioamento dell'area nei pozzetti e nelle caditoie stradali.

ART. 56 – ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI.

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico i competenti Uffici Comunali accerteranno, raccogliendo anche eventuali reperti, l'identità del responsabile del fatto abusivo al quale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, verrà fatto obbligo di raccogliere i rifiuti e smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario od ambientale dispone con ordinanza in danno dei soggetti responsabili del fatto abusivo, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti, trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, in danno dei soggetti responsabili del fatto abusivo.

ART. 57 – DISPOSIZIONI DIVERSE.

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese quelle a verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere ed ove ciò capitò, a rimuovere gli effetti ripristinando la pulizia del luogo.

Chi effettua attività relative alla costruzione, alla demolizione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di ogni genere. In particolare in caso di demolizione dovrà provvedere ad adottare ogni possibile sistema od accorgimento (tubi di caduta, bagnature, reti, ecc.) per evitare l'eccessiva polverosità o dispersione di materiale all'esterno del cantiere.

Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite a cura del servizio pubblico, secondo le modalità stabilite dall'USSL competente.

ART. 58 – ALTRI SERVIZI DI PULIZIA.

Rientrano fra i compiti affidati al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti esterni le seguenti prestazioni:

- lavaggio ed innaffiamento delle strade preceduto da interventi di pulizia;
- pulizia vasche fontane e lavatoi pubblici con la stessa frequenza di intervento prevista per le zone di spezzamento;
- pulizia e disinfezione e deodorazione orinatoi e latrine pubbliche con interventi di lavaggio giornalieri;

- pulizia panchine pubbliche nell'ambito del perimetro di spezzamento;
- diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione manuale o meccanica;
- deaffissione dei manifesti abusivi su tutto il territorio comunale.

ART. 59 – SGOMBERO DEL GHIACCIO E DELLA NEVE: OBBLIGHI DEL PUBBLICO SERVIZIO E DEI FRONTISTI.

Al verificarsi delle precipitazioni nevose l'Amministrazione comunale direttamente, o mediante affidamento a terzi secondo modalità operative prefissate, provvederà a mantenere e a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

1. la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
2. lo spargimento di cloruri o di miscele criodratriche allorché anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurare la transitabilità.

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza e dall'imbocco delle caditoie e dei tombini onde agevolare il deflusso delle acque di fusione, dai passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali, questo per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di 1 metro e per l'intero fronte delle proprietà come sopra.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti ad adottare idonei accorgimenti per evitare la formazione di ghiaccio.

Tutti questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

Ai residenti è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità in caso di nevicata di entità superiore ai 20 cm. È richiesto agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni – in deroga ad eventuali regolamenti condominiali – fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono almeno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e asporto dei cumuli di neve mediante mezzi meccanici da parte del servizio pubblico.

ART. 60 – SPARGIMENTO DEI LIQUAMI A SCOPO AGRICOLO.

Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico di origine animale da imprese agricole (considerate insediamenti civili a sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8/5/80) è consentito con le modalità di seguito fissate.

Sono comunque fatti salvi gli obblighi di cui alla legge 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977 ed alla normativa regionale in materia.

Il trasporto delle deiezioni sui terreni utilizzati per lo smaltimento, dovrà avvenire con idonei mezzi, così come previsto dal D.M. 27 settembre 1982.

Lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente e senza processi di trattamento dei prodotti all'alimentazione umana.

E' consentito lo spargimento di deiezioni di animali sani liquide e solide, purché corrispondenti ad un carico non superiore a 40 q.li/ettaro di peso vivo di bestiame o ad un carico di inquinanti equivalente in caso di liquami sottoposti a processo fermentativo, solo in terreni di proprietà o disponibili per contratto d'uso al di fuori dei perimetri abitati ed a distanza non inferiore a metri 100 dalle abitazioni o spazi pubblici vicini, a metri 200 da pozzi di emungimento idropotabile.

Salvo si adotti la stabulazione libera coperta, ogni stalla deve essere dotata di idonea vasca di materiale impermeabile per la raccolta delle deiezioni liquide e solide.

Quando il numero di animali di grossa taglia supera l'entità di 10 capi, la vasca di accumulo deve avere una capacità di contenimento di almeno 180 giorni.

Al fine di non far insorgere problemi igienico-sanitari, la concimazione si eseguirà dal 15 settembre al 15 maggio non oltre le ore 10 e non oltre le ore 10 e non prima delle ore 16 e dal 16 maggio al 14 settembre non oltre le ore 8 e non prima delle ore 19,00.

Salvo che in aperta campagna sono di regola vietati lunghi lanci durante la distribuzione delle deiezioni per evitare la diffusione degli odori, mentre è d'obbligo, compatibilmente con le tipologie culturali, l'impiego di attrezzature per l'interramento delle deiezioni entro le 24 ore successive allo spaglio.

E' opportuno evitare lo spandimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche sono notevoli, soprattutto sui terreni con forte permeabilità.

Di ogni scarico abusivo il Sindaco ingiunge, entro i termini e le modalità prefissate, la rimozione e la bonifica dei luoghi su parere dell'USSL.

In caso di inadempienza il Sindaco provvede d'ufficio a spese del proprietario.

ART. 61 – UTILIZZO AGRONOMICO DEI RIFIUTI.

Lo smaltimento dei fanghi di depurazione suo suolo a scopo agricolo è ammesso purché effettuato secondo le disposizioni di cui al Decreto 27/1/1992, n° 99 e secondo le disposizioni integrative, tecniche e procedurali, che saranno emanate dalla Regione Lombardia.

La data di utilizzazione dei fanghi in agricoltura dovrà essere comunicata al Comune ed al Servizio n° 1 dell'USSL competente territorialmente, alla Regione e all'Amministrazione Provinciale almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di spogliamento ai sensi dell'art. 9, comma 1, alinea b) del D.L. 99/92.

L'utilizzo in agricoltura e altre forme di impiego agricolo dei rifiuti sono da considerare fasi di trattamento ai fini del riutilizzo dei rifiuti e come tali sono soggette alle procedure autorizzative e agli obblighi di cui al DPR 915/82.

ART. 62 - TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI SPURGO.

L'esercizio delle attività di raccolta e smaltimento di liquami esclusivamente di tipo cloacale provenienti da insediamenti civili, per quanto non normato dalla legislazione in materia di tutela delle acque dall'inquinamento deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Tali attività sono sottoposte al controllo degli organi competenti per quanto attiene ai mezzi ed ai serbatoi impiegati che dovranno essere conformi a quanto prescritto dal D.M. 27.9.82 (G.U. n° 298/82) ed ogni altro aspetto relativo all'igiene ed alla tutela della salute pubblica nelle diverse fasi della raccolta, trasporto e smaltimento.

I reflui di risulta delle operazioni di spurgo di fosse biologiche o settiche pozzi neri ad impianti di chiarificazione ed essiccazione e manufatti sanitari asserviti agli scarichi civili, nonché di rimozione dei liquami e dei fanghi dei condotti delle fognature comunali e di pulizia dei pozzetti stradali, ivi compresa l'eventuale acqua utilizzata per la rimozione dei fanghi, sono da considerare ai sensi delle normative vigenti quali rifiuti speciali.

Conseguentemente l'attività di asportazione deve essere effettuata da ditte attrezzate ed autorizzate alla raccolta, al trasporto ed al conferimento di tali rifiuti nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente.

Lo smaltimento di rifiuti derivanti da tutte le attività di spurgo deve essere effettuato mediante conferimento presso impianti autorizzati di ricevimento di tali rifiuti.

CAPITOLO IV°

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI.

ART. 63 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI.

Le norme del presente capitolo si applicano ai rifiuti speciali di cui all'art. 4 del presente regolamento come di seguito specificati:

- A. residui derivanti da lavorazioni industriali; residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio che non siano considerati assimilabili ai rifiuti urbani e che quindi non rientrino nell'allegato 1
- B. rifiuti provenienti da strutture sanitarie, pubbliche e private, non assimilabili ai rifiuti urbani o che necessitano particolari sistemi di trattamento;
- C. materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- D. macchinari ed apparecchiature deterioranti ed obsoleti;
- E. veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- F. residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli effluenti;
- G. rifiuti provenienti dal servizio cimiteriale come indicati dal D.P.R. 285/90 e dai successivi provvedimenti applicativi.

ART. 64 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI.

Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per salute e l'ambiente dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915 del 10/9/1982 e nelle tabelle 1.1. della delibera del Comitato Interministeriale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982 del 27/7/1984.

Sono inoltre da considerare rifiuti tossico-nocivi quelli provenienti dalle attività di produzione o di servizi specificate nell'elenco 1.3 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, salvo il disposto di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Per ogni ulteriore specificazione relativa alla individuazione e classificazione dei rifiuti tossici e nocivi si fa rimando all'allegato 2 (allegato al D.P.R. 915 del 10/9/1982) e all'allegato 3 (punto 1.2 della delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984) riportati in calce al presente regolamento.

ART. 65 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI.

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per tutte le fasi di smaltimento sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili ed a provvedere a un loro adeguato e distinto smaltimento tramite ditte autorizzate in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915 del 10/9/1982 e successive integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali vigenti in materia.

Qualora il servizio comunale fosse attrezzato ed autorizzato anche per lo smaltimento di questi rifiuti, verranno stipulate apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 915/1982, sulla base di tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale ed aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

Ferma restando l'osservanza da parte del produttore di quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento, il servizio pubblico e gli organi di controllo hanno facoltà di verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o al recupero di materiali e/o di energia e promuovere i conseguenti provvedimenti amministrativi per prescrivere al produttore diverse modalità di smaltimento.

Le attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali di cui al presente capitolo devono assicurare il rispetto della normativa nazionale e regionale vigenti; in particolare devono essere tenuti registri di carico e scarico e le schede di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva o di servizio, suscettibile di generare rifiuti speciali deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta, licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività sia essa nuova o in ampliamento, trasformazione in attività esistente, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire i rifiuti.

Tutti i soggetti che producono o detengono rifiuti speciali devono presentare apposita comunicazione ai sensi delle normativa vigente.

Le operazioni di ammasso e stoccaggio provvisorio dovranno essere realizzate di norma separatamente per classi omogenee di rifiuti, in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'Ambiente naturale.

Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e/o nocivi all'interno del singolo insediamento produttivo deve essere limitato ai rifiuti provenienti dall'interno dell'insediamento medesimo.

ART. 66 – RIFIUTI CIMITERIALI.

Si definiscono RIFIUTI CIMITERIALI tutti i rifiuti provenienti dalle esumazioni, dalle estumulazioni, i fiori, le corone, ecc., delle esequie, nonché i normali rifiuti raccolti all'interno dell'area cimiteriale, quali erbe, arbusti, lumi, fiori della tombe, ecc.

La circolare regionale n° 21/1989 stabilisce che i rifiuti cimiteriali considerati RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI come: fiori delle esequie, lumini, fiori delle tombe, erbe, arbusti di campi, ecc. possono essere smaltiti:

- a) tramite l'ordinario circuito di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- b) mediante incenerimento in impianti collocati all'interno di un cimitero, con potenzialità non inferiore a 500/Kg ed aventi le caratteristiche di cui al D.P.R. 915/82 art. 5;
- c) mediante incenerimento in forni esistenti e già autorizzati dalla regione ai sensi del d.p.r. 203/88;

Nel caso di smaltimento tramite l'ordinario circuito di raccolta, i rifiuti raccolti devono essere conferiti in appositi cassonetti sistemati in aree appositamente attrezzate con platea di contenimento, possibilmente coperte.

La medesima circolare, stabilisce che i rifiuti cimiteriali classificati RIFIUTI SPECIALI del tipo: avanzi di indumenti, casse ecc. (fatta eccezione di qualsiasi parte del corpo umano) provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento autorizzati, previa separazione tra le parti di cadavere e quelle in zinco o piombo. Dopo la separazione le varie parti devono essere sottoposte al trattamento di disinfezione sotto il controllo di operatori del Servizio n° 1.

Successivamente, i rifiuti vanno immessi in apposito contenitore a perdere dotato di sistemi di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto. Tale contenitore va collocato in un secondo contenitore a chiusura ermetica e materiale resistente recante la scritta: “Rifiuti Cimiteriali Trattati”. La raccolta deve essere sempre effettuata con sistemi e mezzi appositi. Se lo smaltimento avviene in luoghi esterni al cimitero il trasporto deve avvenire con mezzi autorizzati.

Lo stoccaggio temporaneo deve avvenire in aree appositamente attrezzate e coperte.

Lo zinco o il piombo rinvenibili dalle operazioni di estumulazione, dopo essere stati opportunamente separati dai rifiuti devono essere disinfettati o lavati con soluzioni detergenti e disinfettanti. Tali parti qualora non immediatamente inviate al recupero possono essere stoccate nelle aree predisposte per lo stoccaggio delle altre parti, ma da esse separate. Per ogni altro dettaglio relativo alle modalità di smaltimento dei rifiuti cimiteriali si rimanda alla suddetta circolare regionale n° 21/1989.

ART. 67 – RIFIUTI SPECIALI INERTI.

Compresi fra i rifiuti speciali inerti indicati nel comma 1 del paragrafo 4.2.3.1 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/84 di cui all’art. 5 del D.P.R. 915/82, quali:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiali da costruzione;
- i materiali ceramici rotti;
- i vetri di tutti i tipi non avviati al riuso;
- le rocce e i materiali litoidi da costruzioni.

Questi rifiuti, qualora non riutilizzabili, possono essere smaltiti nelle discariche di tipo II A (delibera Comitato interministeriale 27/07/84) previa separazione della frazione dei medesimi che non può essere collocata nelle suddette discariche e previa effettuazione delle operazioni di adeguamento volumetrico necessarie ad assicurare una gestione corretta delle discariche stesse.

Il riutilizzo dei residui può avvenire previa macinazione e selezione dell’eventuale rottame ferroso e degli altri materiali isolanti.

ART. 68 – RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO.

Tutte le operazioni e gli interventi condotti su strutture che possono contenere amianti, devono essere svolte in condizioni di adeguata protezione, al fine di non costituire rischio per gli addetti e più in generale, per la popolazione esposta, cosiccome lo smaltimento dei residui derivanti dalle suddette operazioni.

Devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare un inquinamento ambientale dovuto alla dispersione di fibre.

In ottemperanza all'art. 34 del D.L. 277/91 le ditte che eseguono lavori di demolizione o rimozione dell'amianto sono tenute ad inviare all'USSL – Servizio n. 1 – copia del piano di lavoro preventivo al fine di permettere il rilascio della relativa autorizzazione nonché consentire l'attività di vigilanza spettante al predetto servizio.

ART. 69 – RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO DA LORO PARTI.

Sono rifiuti speciali i rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili.

Tali rifiuti vanno conferiti dai privati o dal servizio pubblico ai centri di raccolta appositamente istituiti per procedere alla demolizione ed alla rottamazione che permetta il massimo recupero possibile.

La gestione dei centri di raccolta viene eseguita in base a norme regolamentari che verranno stabilite sulla base delle indicazioni del piano regionale di cui all'art. 15 del D.P.R. 915 del 10/9/82, e comunque sono assoggettati al regime autorizzativi regionale.

CAPITOLO V

ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI INFORMAZIONE.

ART. 70 – ATTIVITA' DI PROMOZIONE.

L'Amministrazione Comunale, nei limiti delle proprie competenze, anche in collaborazione con le Associazioni Ambientaliste, le Associazioni di Categoria degli Imprenditori, altri soggetti sociali e le Istituzioni Scolastiche, promuove tutte le attività volte a consentire una minore produzione e una diversa qualificazione dei rifiuti, a favorire la raccolta separata ed il riuso di materie seconde e la utilizzazione dei prodotti estratti dai rifiuti.

In tutti gli Uffici Comunali si effettua il recupero della carta finalizzata al suo riutilizzo.

Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, almeno il 30% della carta acquistata dall'Amministrazione Comunale deve essere prodotta con carta riciclata al 100%.

ART. 71 – ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE.

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati dalle proprie politiche locali di gestione dei rifiuti, l'Amministrazione, in collaborazione con le Associazioni Ambientaliste, le Istituzioni Scolastiche e gli Enti ed Organismi operanti nel settore, promuove attività educative, interventi di informazione, nonché attività di divulgazione e sensibilizzazione rivolti agli ambienti di lavoro, alle realtà associative, alle scuole, alle famiglie. Tali attività sono volte a promuovere la minor produzione dei rifiuti, la loro diversa qualificazione, la raccolta differenziata, il riutilizzo delle materie seconde e delle frazioni separate.

In particolare l'Amministrazione Comunale in rapporto con i soggetti di cui all'art. 70:

- organizza corsi di informazione e di aggiornamento per insegnanti della fascia dell'obbligo;
- promuove la realizzazione di attività didattiche e di ricerca rivolte agli allievi della scuola dell'obbligo;
- promuove campagne informative rivolte alla popolazione, motivando aspetti ambientali, energetici, economici delle azioni di raccolta, fornendo indicazioni circa le modalità di organizzazione dei relativi servizi;
- coinvolge il mondo del commercio, dell'artigianato, dei servizi e della distribuzione nella attuazione dei propri obiettivi di raccolta;
- pubblicizza le informazioni note riguardo la produzione, lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata dei rifiuti ed i loro recuperi con particolare riguardo ai rendimenti (rese procapite/anno), ai costi, alle modalità di esercizio, all'informazione ed al grado di coinvolgimento degli utenti.

Nell'ambito della predisposizione della bozza del Bilancio preventivo di ogni anno, a partire dal 1997, la Giunta elabora e propone al Consiglio Comunale un programma annuale di sensibilizzazione della opinione pubblica sui temi della raccolta differenziata e del recupero delle materie seconde.

ART. 72 – CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI DEL VOLONTARIATO.

L'Amministrazione Comunale promuove ed incentiva il volontariato, espletato anche attraverso forme associative riconosciute, mirante a massimizzare il conferimento di frazioni di rifiuti urbani.

Le Associazioni di Volontariato possono concorrere all'organizzazione della raccolta differenziata delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi del precedente art. 18.

Per le Associazioni di Volontariato che operino senza fine di lucro valgono le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991.

CAPITOLO VI

INCENTIVI.

ART. 73 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.

Per le attività commerciali, artigianali e di servizi che adottano misure inidonee a ridurre la formazione dei rifiuti secondo quanto specificato nel presente regolamento possono essere previste speciali agevolazioni tariffarie secondo il disposto del regolamento per l'applicazione della tassa di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Sempre in applicazione del regolamento per la tassa smaltimento rifiuti, agevolazioni tariffarie potranno essere concesse agli utenti che si doteranno di composte familiari per il trattamento della frazione umida dei rifiuti.

ART. 74 – CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO .

Le associazioni del volontariato che dimostrino di possedere adeguate capacità organizzative e gestionali nel settore della raccolta differenziata e di non conseguire fini di lucro, possono essere destinatari di contributi che saranno proporzionali ai quantitativi di materiali recuperabili raccolti in ambito del territorio comunale e sottratti allo smaltimento.

Il rapporto con l'Amministrazione Comunale è sancito dalle convenzioni di cui all'art. 18.

ART. 75 – ASSEGNAZIONE DEI PREMI.

Per attività ed iniziative di raccolta differenziata agli alunni delle scuole elementari e medie inferiori potranno essere assegnati premi in funzione delle rese quali-quantitative delle raccolte effettuate presso i presidi collocati nei plessi scolastici.

Una quota dei contributi dedicati annualmente dall'Amministrazione Comunale alle istituzioni scolastiche sarà specificatamente riservata all'educazione ambientale.

CAPITOLO VII

VIGILANZA

ART. 76 – CONTROLLO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10/9/1982 N. 915 la Provincia è preposta al controllo dello smaltimento dei rifiuti, che si avvale delle USSL e PMIP fino all'attivazione dell'Agenzia Provinciale per l'ambiente.

ART. 77 – CONTROLLO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO.

Il controllo tecnico gestionale del servizio comunale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è sottoposto al controllo amministrativo della Polizia Municipale e dagli appositi uffici comunali che dovranno accertare l'osservanza da parte dei concessionari del servizio suddetto delle norme previste dal presente regolamento, nonché delle direttive emanate dal Sindaco.

Allo stesso servizio è affidata la sorveglianza contro l'abbandono sul suolo o lo scarico in acque superficiali di rifiuti speciali, tossici e nocivi.

Il Comune può avvalersi di personale tecnico messo a disposizione dall'Azienda incaricata del servizio di raccolta rifiuti per il controllo delle modalità di conferimento da parte dell'utenza, con attenzione particolare al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti recuperabili.

Qualora ad esempio gli operatori riscontrino anomalie nel peso e/o volume dei sacchi conferiti per l'asportazione, potranno non raccogliere i rifiuti segnalando all'utente, con apposito comunicato lasciato presso il luogo di conferimento, l'anomalia riscontrata ed invitando ad una attiva collaborazione nel conferimento agli appositi presidi dei materiali non idonei.

ART. 78 – VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA.

Il Servizio n. 1 dell'U.S.S.L. oltre a collaborare con gli uffici citati dai predetti artt. 82 e 83 espleta il controllo e la vigilanza, per gli aspetti igienico-sanitari ai sensi dell'art. 14 della legge 833/78.

ART. 79– VIGILANZA DEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

I compiti di vigilanza del rispetto delle presenti norme regolamentari da parte dell'utenza spettano al Corpo di Polizia Municipale.

CAPITOLO VIII

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 80 – VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SCARICO DEI RIFIUTI – SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico o di scarico di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private è punito:

- con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000 se trattasi di rifiuti urbani;
- con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 2.000.000 se trattasi di rifiuti speciali;
- con la pena dell'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici o nocivi.

Chiunque violi alla violazione dell'obbligo di conferimento differenziato dei rifiuti di cui all'art. 11 del presente regolamento è punito con sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente comma, si applicano le disposizioni di cui al Capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 81 – SANZIONI PER L'INOTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE CONTINGIBILI URGENTI.

Nei confronti di chiunque non ottemperi all'ordinanza del Ministero della Sanità o del Presidente della Giunta Regionale o del Sindaco, emanata nell'ambito delle rispettive competenze, in caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per lo smaltimento dei rifiuti in speciali forme è punito:

- con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da Lire 1.000.000 a Lire 5.000.000;
- con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da Lire 2.000.000 a Lire 5.000.000 se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.

ART. 82 – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.P.R. 91/82.

Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione, si applicano le pene e le ammende previste dagli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915.

ART. 83 – VIOLAZIONE NORME SPECIALI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Qualora il fatto non sia in altro modo sanzionato dalla Legge Statale o Regionale, le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie (R.D. 27.07.34 n. 1265 art. 344) e dal T.U. della Legge Comunale e Provinciale (R.D. 3.03.1934 n. 383 artt. 106 e seguenti) con una somma da L. 100.000 (centomila) a L. 1.000.000 (unmilione); si osservano per quanto attiene l'applicazione delle sanzioni, gli artt. 32 e seguenti della Legge 24.11.81 n. 689 e le Leggi Regionali di attuazione.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 84 – ORDINANZE CONTINGIBILI.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 915/82, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Presidente della Regione e il Ministro della Sanità.

ART. 85 – INFORMAZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Le imprese e gli Enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale, entro 2 mesi dall'inizio di ciascun anno, il quantitativo, la natura, le tecniche di smaltimento e gli impianti impiegati per i conferimenti relativamente all'anno precedente.

ART. 86 – OSSERVANZA DELLE NORME GENERALI.

Oltre alle disposizioni del presente regolamento, per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e la disciplina delle procedure di controllo e di autorizzazione ad Enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti vanno osservate le norme emanate dalla Regione in attuazione dell'art. 6 del D.P.R. 915/82.

ART. 87 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano, oltre le vigenti disposizioni legislative, le norme del regolamento locale d'igiene, di Polizia Urbana e eventuali disposizioni Comunali.

CAPITOLO X

ABROGAZIONI.

ART. 88 – ABROGAZIONE.

E' abrogata ogni disposizione Comunale contraria o incompatibile con il presente regolamento, nonché il precedente regolamento adottato con Deliberazione C.C. N°

ALLEGATO 1: RIFIUTI POTENZIALMENTE ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI.

- K0001 Imballaggi in genere (di carta, cartone, legno, plastica, metallo e simili).
- K0002 Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili).
- K0003 Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallettes.
- K0004 Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili.
- K0005 Frammenti e manufatti di vimini e sughero.
- K0006 Paglia e prodotti di paglia.
- K0007 Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.
- K0008 Fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palabile.
- K0009 Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.
- K00010 Feltri e tessuti non tessuti.
- K00011 Pelle e similpelle.
- K00012 Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni.
- K00013 Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali.
- K00014 Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del III Comma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82.
- K00015 Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituenti da sostanze naturali e sintetiche, quale lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili.
- K00016 Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
- K00017 Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili).
- K00018 Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.
- K00019 Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
- K00020 Nastri abrasivi.
- K00021 Cavi e materiale elettrico in genere.

- K00022 Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.
- K00023 Scarti in genere della produzione di alimenti purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili.
- K00024 Scarti vegetali in genere (erbe, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili).
- K00025 Residui animali e vegetali provenienti dalla estrazione di principi attivi..
- K0999 Altri rifiuti potenzialmente assimilabili ai rifiuti urbani.

ALLEGATO 2: ALLEGATO AL D.P.R. 915/82 PUBBLICATO SU G.U. N. 313 DEL 15 DICEMBRE 1982.

- 1) Arsenico e suoi composti;
- 2) Mercurio e suoi composti;
- 3) Cadmio e suoi composti;
- 4) Tallio e suoi composti;
- 5) Berillio e suoi composti;
- 6) Composti di Cromo esavalente;
- 7) Piombo e suoi composti;
- 8) Antimonio e suoi composti;
- 9) Fenoli e loro composti;
- 10) Cianuri organici e inorganici;
- 11) Isocianati;
- 12) Composto organoalogenati esclusi e polimeri inerti e altre sostanze considerate nel presente elenco;
- 13) Solventi clorurati;
- 14) Solventi organici;
- 15) Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
- 16) Prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione e residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione;
- 17) Composti farmaceutici;
- 18) Perossidi, Clorati, Perclorati e azoturi;
- 19) Eteri;
- 20) Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e/o sostanze nuove i cui effetti sull'ambiente non sono conosciuti;
- 21) Amianto (polveri e fibre);
- 22) Selenio e suoi composti;
- 23) Tellurio e suoi composti;
- 24) Composti aromatici policiclici (con effetti cancerogeni);
- 25) Metalli carbonili;
- 26) Composti del Rame solubili;
- 27) Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti in superficie dei metalli;
- 28) Policlorodifenili, policlorotrifenili e loro miscele.

ALLEGATO 3: CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN TOSSICI E NOCIVI.

Supplem. Ord. G.U. n. 253 del 13 settembre 1984.

Sono rifiuti tossici e nocivi i rifiuti speciali di cui all'art. 2, quarto comma, punti 1), 2) e 5) del D.P.R. N. 915/1982:

1) che contengono una o più delle sostanze indicate nella tabella 1.1. in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa e/o una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al D.P.R. n. 915/1982 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2.

Qualora un rifiuto contenga due o più sostanze di cui al sopraccitato allegato, ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente CL sarà classificato come tossico e nocivo se la sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la rispettiva CL risulta maggiore di 1. Nel calcolo della sommatoria non si terrà conto delle sostanze presenti nei rifiuti in concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL;

2) Che figurano nell'elenco 1.3, provenienti da attività di produzione o di servizi, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi del precedente punto 1).

Ai fini della classificazione le concentrazioni effettive di cui sopra debbono essere determinate sul rifiuto tal quale così come si forma, ed è vietata qualsiasi forma di diluizione, anche se ottenuta per miscelazione con altri rifiuti.

TABELLA 1.1

SOSTANZA	CL (mg/Kg.)
Acrilonitrile	500
Amianto (polveri e fibre libere)	100
Arsenico e suoi composti (come As)	100
Benzene	500
Benzo (a) Pirene	500
Berillio e suoi composti (come Be)	500
Bis (clorometil) etere	500
Cadmio e suoi composti (come Cd)	100
Carbonio Tetraclorur	500
N-cloroformil morfolin	500
Cloroformio	500
Cloroformio-metil etere	500
Cromo esavalente e suoi composti (come Cr)	100
1.2-Dibromoetano	500
3.3-Diclorobenzidina	500
Dicloroetil solfuro	500
2.2-Dicloro-N-metildietilamina	500
1.4-Diossano	500
Epicloridrina	500
Mercurio e suoi composti (come Hg)	100
Piombo e suoi composti inorganici (come Hg)	5000
Policlorobifenili	100
Rame, composti solubili (come Cu)	5000
Selenio e suoi composti (come Se)	100
Tellurio e suoi composti (come Te)	100
2,4,6-Triclorofenolo	500
Vinile cloruro	500

SOSTANZA	CL (ug/Kg.)
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina	1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina	1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina	1
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzo-p-diossina	1
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano	1
Policlorodibenzodiossine escluse quelle suelencate	500
Policlorodibenzofurani esclusi quelli suelencati	500

TABELLA 1.2

CATEGORIA (1)		Concentrazione nel rifiuto CL (mg/Kg.)
Molto tossiche	500	
Tossiche		5000
Nocive		50000

1) L'assegnazione delle sostanze alle tre categorie va effettuata in base ai criteri adottati, e che saranno adottati, dalla normativa in materia di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (Legge 29 Maggio 1974, n. 256; Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n° 927 e successive modificazioni ed integrazioni). Per individuare attraverso l'etichettatura le sostanze molto tossiche, che attualmente hanno il simbolo "T", si può ricorrere alle frasi di rischio "R26, R27, R28 loro assegnate dal Decreto Ministro Sanità 21 maggio 1981, in attesa del recepimento della Direttiva CEE 83/467 che assegna loro il simbolo "T+".

2) per le sostanze aventi la frase di rischio "R33" e (pericolo di effetti cumulativi) "R39" (pericolo di effetti irreversibili molto gravi) ed "R40" (possibilità di effetti irreversibili) di cui al succitato decreto ministeriale, la corrispondente CL deve essere divisa per 5.

TABELLA 1.3

1- Rifiuti provenienti da processi di produzione di:

- 1.1 – Biocidi e sostanze, fitofarmaceutiche
- 1.2 – Policlorobifenili, Policlorotrifenili, Policloronaftaleni
- 1.3 – Policlorofenoli
- 1.4 – Idrocarburi clorurati
- 1.5 – Composti farmaceutici

2- Fanghi di processo provenienti da:

- 2.1 - Bagni galvanici contenenti Cromo esavalente e Cianuri
- 2.2 - Tempra a caldo dei metalli
- 2.3 – Trattamento del legno con Creosoto e Pentaclorofenolo
- 2.4 – Indurimento superfici metalliche mediante bagni al Cianuro
- 2.5 – Stoccaggio di prodotti petroliferi
- 2.6 – Operazioni di grassaggio di superfici metalliche mediante solventi clorurati
- 2.7 – Abbattimento delle emissioni provenienti dalle produzioni di acciaio nei forni elettrici
- 2.8 – Cabine di verniciatura di superfici metalliche.

- 3.1 – Acrilonitrile
- 3.2 – Anilina
- 3.3 – Clorobenzene
- 3.4 – Cloruro di benzile
- 3.5 – Cloruro di etile

- 3.6 – Cloruro di vinile
- 3.7 – Dicloroetilene
- 3.8 – Epicloridrina
- 3.9 – Fenolo – Acetone da cumene
- 3.10 – Nitrobenzene da nistrazione del Benzene
- 3.11 – Tetraclorobenzene
- 3.12 – Tetraclorometano
- 3.13 – Toluene diisocianato
- 3.14 – 1.1. I-Tricloroetano
- 3.15 – Tricloretilene e percloroetilene

4 – Soluzioni esauste provenienti da:

- 4.1 – Lavaggio e strippaggio nei processi galvanici in cui sono impiegati i Cianuri
- 4.2 – Bagni galvanici
- 4.3 Bagni salini contenenti cianuri impiegati nei trattenimenti a caldo dei metalli.

5 – Solventi esausti di seguito elencati e relativi residui provenienti dalla distillazione nelle fasi di recupero:

- 5.1 - Clorobenzene
- 5.2 – Cloruro di metilene
- 5.3 – O-Diclorobenzene
- 5.4 – Piridina
- 5.5. – Solfuro di carbonio
- 5.6 – Tetracloroetilene
- 5.7 – Tetraclorometano
- 5.8 – Toluene
- 5.9 – 1,1,1 – Tricloroetano
- 5.10 – Tricloroetilene
- 5.11 – Triclorofluorometano
- 5.12 – 1,1,2-Tricloro-1,2,2-Trifluoroetano

- 6- Residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione e da processi di raffinazione del petrolio.
- 7 – Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili
- 8 – Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti di superficie dei metalli
- 9 – Farmaci, biocidi, sostanze fitofarmaceutiche ed altre sostanze chimiche, fuori specifica.
- 10 – Oli contenenti bifenili e trifenili policlorurati.
- 11 – Fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue dei processi, dei trattamenti e delle operazioni compresi nella presente tabella 1.3.

ALLEGATO 4: CARATTERISTICHE DEL LOCALE IMMONDEZZAIO

In ogni caso, fermo restando che tali dispositivi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le seguenti caratteristiche:

- 1) avere superficie adeguata;
- 2) altezza minima interna di m. 2, ed una porta metallica a tenuta di dimensioni 0,90 x 1,80;
- 3) avere pavimenti e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile ed impermeabile;
- 4) essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m. 10 ed essere muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata; potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;
- 5) devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio;
- 6) dovranno essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine e antinsetti;
- 7) in detti depositi potranno essere previsti separati contenitori per la raccolta ed il recupero di materiali riciclabili (carta, vetro, metalli, ecc.) per il deposito dei rifiuti urbani pericolosi (batterie, ecc.).

ALLEGATO 5: CARATTERISTICHE DELLE CANNE DI CADUTA

Le canne di caduta sono di regola vietate.

Possono essere ammessi in nuovi fabbricati su motivata preventiva richiesta dell'interessato previa autorizzazione del Sindaco e ove già esistono nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) essere esterne ai singoli appartamenti, balconi, scale, ballatoi, ecc.;
- b) assicurare il coinvolgimento dei rifiuti nei contenitori con accorgimenti idonei ad impedire la dispersione nel locale di deposito;
- c) essere in numero di almeno una per ogni 500 mq. Di superficie servita; tuttavia se la canna ha un dispositivo terminale con possibilità di alimentare due contenitori, una canna potrà servire 1.000 mq. Di superficie;
- d) avere andamento interamente verticale salvo le necessarie deviazioni per altezze maggiori di m. 10 e superficie interna e continua resa tale a mezzo di giunti che garantiscano la continuità delle prestazioni volute dalla canna, liscia, resistente agli urti, lavabile ed ispezionabile ogni 1,5 – 2,20 metri attraverso bocchette di ispezione a tenuta, di dimensione minima cm. 20x20;
- e) avere sezione minima interna di m. 0,35 x 0,35 con spigoli tali da conservare la propria forma nel tempo; se in muratura intonacata gli spigoli devono avere un raggio di cm. 5;
- f) avere una sola bocchetta di carico per piano di misura non inferiore a cm. 20 x 20, tale da impedire la dispersione a doppio battente con apertura contrapposta;
- g) avere pendenze di raccordo tra le pareti di installazione della bocchetta e la canna di caduta non inferiore al 10%;
- h) essere munite di dispositivi di esalazione sfocianti oltre il tetto e di idonei dispositivi ed attrezzature per il lavaggio;
- i) avere l'apertura delle bocchette di immissione ai singoli piani, non ubicata all'interno delle abitazioni o sulle scale ma all'esterno su ballatoi, terrazzi, balconi;
- j) a cura del proprietario utente, essere documentate le modalità di condizioni e manutenzione.

Il sindaco, sentito il Responsabile del Servizio n. 1 della U.S.S.L. si riserva, in presenza di situazioni tecniche o dispositivi diversi da quelli indicati, di giudicare la loro conformità ai requisiti esposti negli articoli precedenti ed ha la facoltà di chiedere a chi propone tali soluzioni la documentazione tecnica ed i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere favorevoli.

ALLEGATO 6: PERIMETRO DI RACCOLTA RIFIUTI E INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DELLA POSIZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

ALLEGATO 7: CIRCUITO DI SPAZZAMENTO STRADALE.

INDICE

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI, PRINCIPI E DEFINIZIONI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 – OGGETTO DEI SERVIZI	2
ART. 3 – PRINCIPI GENERALI DEI SERVIZI	3
ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
ART. 5 – DEFINIZIONI	5
ART. 6 – OBBLIGHI PER LA/LE SOCIETA' APPALTATRICI	6
ART. 7 – TASSA PER IL SERVIZIO	7

CAPITOLO II ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

ART. 8 – APPLICAZIONE	8
ART. 9 – CONSERVAZIONE E CONFERIMENTO	8
ART. 10 – RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI	10
ART. 11 – DIVIETO DI CONFERIMENTO CON I RIFIUTI URBANI	10
ART. 12 – RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	10
Art. 13 – TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI	11
ART. 14 – TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	11

NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

ART. 15 – FINALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	12
ART. 16 – INDIRIZZI GENERALI	12
ART. 17 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	12

ART. 18 – CRITERI GESTIONALI	13
Art. 19 – STRUTTURE DEDICATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	14
ART. 20 – LOCALIZZAZIONE DEI SITI E DEI CONTENITORI	14
ART. 21 – TIPOLOGIA DEI CONTENITORI	15
ART. 22 – FREQUENZA DELLA RACCOLTA	15
ART. 23 – FREQUENZA E MODALITA’ DI LAVAGGIO DEI CONTENITORI	15
ART. 24 – CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALI DESTINATI AL RECUPERO – PROGRAMMI ANNUALI	15
ART. 25 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO	16
ART. 26 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONI	16
ART. 27 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PLASTICI	16
ART. 28 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI CONTENITORI METALLICI	17
ART. 29 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI SCARTI VEGETALI DA SFALCIO E POTATURA DEL VERDE	17
ART. 30 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI	18
ART. 31 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI	18
ART. 32 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE E BATTERIE	19
ART. 33 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI FARMACI SCADUTI, INUTILIZZATI E/O AVARIATI	19
ART. 34 – RACCOLTA CONTENITORI E PRODOTTI ETICHETTATI CON I SINBOLI “T” E “F”	19
ART. 35 – RACCOLTA SIRINGHE	20
ART. 36 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI OLII E DEI GRASSI VEGETALI ED ANIMALI RESIDUI DA COTTURE	20
ART. 37 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI OLII MINERALI	21
ART. 38 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI BATTERIE ED ACCUMULATORI DA AUTOTRAZIONE	21

ART. 39 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRE FRAZIONI	21
---	-----------

**NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA**

ART. 40 – CRITERI COSTRUTTIVI	22
ART. 41 – FINALITA’	22
ART. 42 – ACCESSO	23
ART. 43 – ORARI DI APERTURA	23
ART. 44 – SORVEGLIANZA	23
ART. 45 – MATERIALI CONFERIBILI	23

CAPITOLO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFI UTI URBANI ESTERNI

ART. 46 – DEFINIZIONE	25
ART. 47 – RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO	25
ART. 48 – FREQUENZA DELLE OPERAZIONI DI SPAZZAMENTO	25
ART. 49 – CONTENITORI – CESTINI PORTA RIFIUTI	26
ART. 50 – PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE ARE E SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	26
ART. 51 – PULIZIA DEI MERCATI	26
ART. 52 – AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI ECC.	27
ART. 53 – IGIENE DEI PASSAGGI E DEGLI SPAZI PRIVATI	27
Art. 54 – CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	27
ART. 55 – ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI	27
ART. 56 – ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI	28
ART. 57 – DISPOSIZIONI DIVERSE	28

ART. 58 – ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	28
ART. 59 – SGOMBERO DEL GHIACCIO E DELLA NEVE: OBBLIGHI DEL PUBBLICO SERVIZIO E DEI FRONTISTI	29
ART. 60 – SPARGIMENTO DEI LIQUAMI A SCOPO AGRICOLO	29
ART. 61 – UTILIZZO AGRONOMICO DEI RIFIUTI	30
ART. 62 – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI SPURGO	31

CAPITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI.

ART. 63 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	32
ART. 64 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI	32
ART. 65 – OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI	32
ART. 66 – RIFIUTI CIMITERIALI	33
ART. 67 – RIFIUTI SPECIALI INERTI	34
ART. 68 – RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO	34
ART. 69 – RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO DA LORO PARTI	35

CAPITOLO V

ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI INFORMAZIONE

ART. 70 – ATTIVITA' DI PROMOZIONE	36
ART. 71 – ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE	36
ART. 72 – CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI DEL VOLONTARIATO	37

CAPITOLO VI

INCENTIVI.

ART. 73 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	38
ART. 74 – CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO	38
ART. 75 – ASSEGNAZIONI DEI PREMI	38

CAPITOLO VII VIGILANZA.

ART. 76 – CONTROLLO DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	39
ART. 77 – CONTROLLO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO	39
ART. 78 – VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA	39
ART. 79 – VIGILANZA DEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI	39

CAPITOLO VIII SISTEMA SANZIONATARIO.

ART. 80 – VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI SCARICO DEI RIFIUTI – SANZIONI AMMINISTRATIVE	40
ART. 81 – SANZIONI PER L’INOTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE CONTINGIBILI URGENTI	40
ART. 82 – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL D.P.R. 91/82	40
ART. 83 – VIOLAZIONE NORME SPECIALI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	40

CAPITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 84 – ORDINANZE CONTINGIBILI	42
ART. 85 – INFORMAZIONI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE	42
ART. 86 – OSSERVANZA DELLE NORME GENERALI	42

ART. 87 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	42
--	-----------

**CAPITOLO X
ABROGAZIONI.**

ART. 88 – ABROGAZIONI	43
------------------------------	-----------

ALLEGATI:

ALLEGATO 1: RIFIUTI POTENZIALMENTE ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI	44
ALLEGATO 2: ALLEGATO AL D.P.R. 915/82 PUBBLICATO SU G.U. N. 313 DEL 15 DICEMBRE 1982	46
ALLEGATO 3: CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN TOSSICI E NOCIVI	47
ALLEGATO 4: CARATTERISTICHE DEL LOCALE IMMONDEZZAIO	52
ALLEGATO 5: CARATTERISTICHE DELLE CANNE DI CADUTA	53
ALLEGATO 6: PERIMETRO DI RACCOLTA RIFIUTI E INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DELLA POSIZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	54
ALLEGATO 7: CIRCUITO DI SPAZZAMENTO STRADALE	55
INDICE:	56